

valersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro; la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».

43. 03. (43. 04). *(Nuova formulazione)*
Lembo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

43. 18. (43. 120). Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale.

43. 19. (43. 30.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: graduale.

43. 20. (43. 48.) Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: armonizzazione dei sostegni previdenziali aggiungere le seguenti: e dei requisiti assicurativi.

43. 21. (43. 49.) Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: di base

43. 130 (43. 96.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: soggetti meritevoli di tutela con le seguenti: beneficiari.

43. 66. (43. 2.) Strambi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: lavoratori anziani aggiungere le seguenti: fermi restando i diritti e la copertura totale dei contributi previdenziali anche attraverso l'intervento dello Stato in tal senso,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 22. (43.31.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lavoratori anziani, aggiungere le seguenti: , che devono esprimere comunque il loro consenso.

43. 23. (43. 73.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) la previsione di misure dirette ad agevolare ed ampliare il ricorso ai contratti di solidarietà, adeguando la copertura finanziaria allo scopo prevista.

43. 67. (43. 3.) Strambi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

43. 24. (43. 32.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: di attribuzione degli incentivi, aggiungere le seguenti: tenendo conto del tasso di occupazione femminile e.

43. 126. (43. 81.) Cordoni.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: privilegiando in ogni caso criteri di automaticità.

43. 91. (43. 53.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: e degli ammortizzatori sociali.

43. 25. (43. 33.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: regolamentari *fino a:* 400.

43. 26. (43. 84.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 24 mesi *con le seguenti:* 12 mesi.

43. 92. (43. 54.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente.

l-bis) previsione del contratto di formazione e lavoro finalizzato all'apprendistato con esclusione del computo degli stessi apprendisti e del personale in formazione ai fini di tutte le disposizioni legislative che operino un riferimento alle dimensioni numeriche di ciascuna impresa.

43. 27. (43. 116.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) previsione per i soggetti, che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ovvero siano stati impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, dell'accreditamento di una contri-

buzione figurativa commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei predetti progetti relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

43. 28. (43. 72.) Cangemi, Bonato.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

***43. 29.** (43. 121.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

***43. 30.** (43. 34.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le parole: senza oneri aggiuntivi.

43. 31. (43. 88.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: dell'80 per cento.

43. 32. (43. 117.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: dell'80 *con le seguenti:* del 100.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 33. (43. 35.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: in attività di utilità collettiva *con le seguenti:* in lavori di pubblica utilità;

43. 93. (43. 55.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera q) dopo le parole: a carico dell'interessato inserire le seguenti: anche attraverso una congrua compartecipazione da parte dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 34. (43. 36.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: a carico dell'interessato aggiungere le seguenti: con parziale contribuzione figurativa.

43. 68. (43. 4.) Strambi.

Al comma 1, lettera q) sopprimere le parole da: commisurata sino alla fine.

43. 35. (43. 85.) Contento, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 2.

43. 36. (43. 109.) Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 28 febbraio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

***43. 94.** (43. 56.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 28 febbraio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

***43. 37.** (43. 103.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), e c) con la seguente:

a) ridefinizione della disciplina in modo da prevederne un graduale e completo esaurimento e favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile, in particolare indirizzata ad attività di ONLUS nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, ai beni culturali,

con sperimentazioni di sostegno pubblico all'occupazione, parziale e limitato nel tempo.

43. 131. (43. 97.) Scalia, Gardiol.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

43. 38. (43. 86.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) razionalizzazione della disciplina per favorire esclusivamente lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

43. 39. (43. 104.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) utilizzo prioritario nei lavori socialmente utili dei dipendenti di aziende in crisi del settore dei servizi e del commercio con un numero di addetti tra le 15 e le 50 unità che cessano l'attività.

43. 40. (43. 26.) Colucci, Armani, Proietti, Polizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) superamento di forme d'impiego in lavori socialmente utili entro il 30 giugno 2000.

43. 96. (43. 58.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) superamento di forme d'impiego in lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 2000.

43. 95. (43. 57.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

43. 97. (43. 12.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sopprimere i commi 4 e 5.

43. 41. (43. 110.) Gazzara, Taborelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 43.140
DELLE COMMISSIONI

Dopo le parole: esprimono il parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

0. 43. 140. 1. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, con apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

43. 140. Le Commissioni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, sostituire le parole: si esprimono *con le altre:* esprimono parere vincolante.

43. 42. (43. 37.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: si esprimono , *aggiungere le seguenti:* con parere vincolante.

43. 43. (43. 123.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 5.

***43. 44.** (43. 124.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 5.

***43. 45.** (43. 102.) Fratta Pasini, Santori.

Sopprimere il comma 5.

***43. 98.** (43. 59 43. 11.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 5.

***43. 46.** (43. 38.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 5, sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* dodici.

43. 48. (43. 101.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.

*** 43. 99.** (43. 60.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5 aggiungere in fine le parole: attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.

*** 43. 49.** (43. 91.) Possa.

Sopprimere i commi da 6 a 10.

- 43. 100.** (43. 61.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

- *43. 50.** (43. 125.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 6.

- *43. 101.** (43. 6.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sopprimere il comma 6.

- *43. 51.** (43. 99.) Fratta Pasini, Santori.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto 6-undecies.

6-bis. L'Agenzia di cui al comma 6 ha come oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione diretta anche in sinergia con Regioni, Comuni e Province, di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel re-

cupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

6-ter. l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

6-quater. al fine del perseguimento delle finalità di cui al comma 6-bis del comma a l'Agenzia elabora annualmente un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al comma 6-quinquies. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto 6e, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo.

6-quinquies. Al fine del perseguimento delle finalità, di comma 6-quater l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui ai commi 6-bis e 6-ter aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finalizzati all'interno del piano di cui al comma 6-quater o con risorse finanziarie

attivate dalle società medesimo a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie.

6-sexies. Alle società miste regionali di cui al comma *6-quinquies* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al comma *6-bis*.

6-septies. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci.

6-octies. Il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

6-nonies. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6-decies. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili.

6-undecies. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni.

6-duodecies. È istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei

principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al comma 6.

6-terdecies. Al Fondo di cui al comma *6-duodecies* affluiscono le seguenti risorse:

a) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

b) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

c) le plusvalenze che a partire dal 1o gennaio 1997 vengono realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui ai commi 6 e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al precedente comma *6-quater*.

6-quaterdecies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

6-quinquiesdecies. Sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI SpA, con ENI SpA, con Italia Investimenti Spa, con IG SpA le modifiche ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia.

6-*sexiesdecies*. È consentito all'Agenzia e alle società di cui al comma 6-*bis*, assorbire personale proveniente dalle società di cui al punto 6-*duodecies*, le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima.

6-*septiesdecies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 6-*bis*, l'Agenzia e le società di cui al comma 6-*quinquies* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 55. (43. 41.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ammortizzatori sociali aggiungere le seguenti: da concludersi entro il 31 dicembre 1999.

43. 102. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o che possono maturare.

43. 103. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: o che possono maturare fino alla fine del periodo con le seguenti: almeno ventiquattro mesi in questo tipo di attività entro la data del 31 dicembre 1998.

43. 104. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

43. 105. (0. 43. 134. 7.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

***43. 106.** (43. 5.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sopprimere il comma 7.

***43. 56.** (43. 127.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Pao-lone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 7, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

43. 52. (0. 43. 134. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Agli enti pubblici non economici nei quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale, è consentito di realizzare corsi-concorso a partire dal 1o maggio 1999 e da concludersi entro il 31 dicembre 1999, a cui partecipino i lavoratori attualmente impiegati in progetti LSU, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, promossi dagli stessi enti. Tali corsi-concorso devono mirare ad accertare le competenze acquisite, il grado di professionalità raggiunto, nonché le potenzialità espresse in relazione al servizio pubblico da assolvere. Gli oneri derivanti dai corsi e dalle conseguenti assunzioni saranno a totale carico degli enti promotori.

43. 107. (43. 64.) Michielon, Paolo Colombo, Gnaga, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.

***43. 57.** (43. 128.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Pao-lone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 8.

***43. 108.** (43. 10.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 8, sopprimere le parole: impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

43. 53. (0. 43. 134. 2.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 8, sostituire le parole: del 30 per cento, *con le seguenti:* almeno del 50 per cento.

43. 58. (43. 42.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 8, dopo le parole: dei posti da ricoprire *aggiungere le seguenti:* negli enti in cui già svolgono la loro attività lavorativa.

43. 110. (43. 66.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, dopo le parole: dei posti da ricoprire *aggiungere le seguenti:* nell'ambito degli enti locali.

43. 111. (43. 67.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta riserva non deve, comunque, inficiare la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

43. 109. (43. 65.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli enti locali e le strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione che devono assumere dipendenti previsti nelle rispettive piante organiche, relativamente alle mansioni inquadrabili fino alla quarta qualifica funzionale hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti previsti dal precedente comma 8 alla chiamata

numerica diretta di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili la cui mansione svolta sia riconducibile a quelle previste dalla suddette piante organiche. Per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale, sono indetti, nei limiti di quanto previsto nel precedente periodo, concorsi riservati per titoli ed esami ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili alle qualifiche in questione.

43. 59. (43. 43.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Sostituire il comma 9 con il seguente testo:

9. Dal 1° gennaio 1999 i LSU/LPU sono inquadrati riguardo agli aspetti contributivi, previdenziali e salariali nei CCN di lavoro vigenti comparativamente alle mansioni svolte dai lavoratori in questione. Gli aspetti contributivi vanno adeguati alle norme contrattuali a partire dall'inizio del periodo lavorativo svolto dai LSU/LPU.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 60. (43. 44.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 9, sostituire le parole: lire 850.000 mensili *con le seguenti:* lire 500.000.

43. 112. (43. 8.) Giancarlo Giorgetti, Apoloni.

Al comma 9, sostituire la parola: 850.000 *con la seguente:* 1.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 61. (43. 45.) Giordano, Bonato, Cangelmi.-

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

43. 200. (Nuova formulazione) Governo.

Al comma 10, dopo le parole: delle relative attività progettuali aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

43. 114. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, dopo le parole: delle relative attività progettuali aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 28 febbraio 2000.

43. 115. (0. 43. 134. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sostituire le parole: nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi, con le seguenti: con spesa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 54. (0. 43. 134. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 10, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

43. 113. Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 468/97 sono estesi agli enti pubblici che attuano progetti ammessi di lavori di pubblica utilità i quali contemplano la gestione diretta degli stessi e la successiva assunzione del personale ad essi preposto.

43. 161. (43. 46.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 62. (43. 47.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: o a carico delle imprese.

43. 63. (43. 90.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 12, aggiungere, in fine le parole: né aumenti di imposte, contributi sociali, tasse e accise.

43. 64. (43. 129.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: e secondo.

43. 116. (43. 68.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

***43. 69.** (0. 43. 133. 11.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

***43. 117.** (0. 43. 133. 15.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

43. 70. (0. 43. 133. 10.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999.

43. 135. (Nuova formulazione) Governo

Al comma 16, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la decadenza dei trattamenti medesimi qualora i beneficiari non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Se entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 18 luglio 1997, n. 229, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

43. 119. (0. 43. 133. 17.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferme restando le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229.

43. 118 (0. 43. 133. 16.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: 28 febbraio 1999 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

43. 71. (0. 43. 133. 9.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 16, lettera c) sopprimere le parole da: per le quali siano fino a: 1996, n. 662.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 72. (0. 43. 133. 6.) Giordano, Bonito, Cangemi.

Al comma 16, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 73. (0. 43. 133. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 16, lettera c), primo periodo, aggiungere in fine le parole: non più rinnovabile.

43. 120. (0. 43. 133. 18.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà esplicitare i criteri in base ai quali il limite massimo di spesa di 12

miliardi di lire è ripartita tra i lavoratori di cui al citato articolo 1-*nonies* del decreto-legge n. 78 del 1998.

43. 121. (0. 43. 133. 19.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera d), dopo le parole: trovano applicazione, aggiungere le seguenti: con riguardo in particolare a quelle operanti nel settore del cablaggio, le quali, a seguito della sospensione dei lavori di cablaggio da parte della Telecom, hanno subito un drastico calo del lavoro da provocare eccedenze strutturali; e aggiungere in fine le parole: non più prorogabili.

43. 123. (0. 43. 133. 14.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera d), dopo le parole: trovano applicazione, aggiungere le seguenti: anche per le imprese che lavorano in subappalto; e aggiungere in fine le parole: non più rinnovabili.

43. 122. (0. 43. 133. 20.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 16, lettera e) sopprimere le parole: e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 74. (0. 43. 133. 8.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 16, lettera e), sostituire le parole: nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi, con le seguenti: con spesa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

43. 75. (0. 43. 133. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 16, sopprimere la lettera f).

43. 76. (0. 43. 133. 12.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 16, sopprimere la lettera h).

43. 77. (0. 43. 133. 1.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 16, lettera h), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le seguenti: che rappresentano almeno il 3 per cento dei lavoratori sul piano nazionale.

43. 78. (0. 43. 133. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 16, sopprimere la lettera i).

43. 81. Pampo.

Al comma 16, lettera i), sostituire le parole: al terzo con le seguenti: al secondo.

43. 150. Governo

Al comma 16, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

i-bis) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, è posto a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

i-ter) all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « per i quali l'accordo collettivo » sono aggiunte le seguenti: « di individuazione del numero delle eccedenze ».

43. 202. Governo.

Al comma 16, aggiungere la seguente lettera:

« *i-bis*. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità relativamente al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1998 con l'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla citata legge n. 236 del 1993.

43. 127. Cordoni.

Sopprimere il comma 17.

***43. 79.** (0. 43. 133. 2.) Bono, Armani, Alemanno.

Sopprimere il comma 17.

***43. 124.** (0. 43. 133. 13.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 18.

43. 80. (0. 43. 133. 3.) Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:

a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998,

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1999, n. 3, può permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;

b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1998 è trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1998 ».

43. 201. Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

19-bis. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento di mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e trasporto, che occupino più di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 gennaio 1996, è effettuato in n. 4 rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.

43. 137. Governo

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

1. Gli enti e gli istituti pubblici e privatizzati che gestiscono servizi pubblici sono tenuti nelle assunzioni a dare priorità su domanda ai giovani che hanno svolto con essi rapporti di lavoro a tempo determinato cessati per scadenza del termine.

2. Nel caso in cui i giovani aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili, sarà indetto apposito concorso riservato.

43. 01. (43. 01.) Alemanno.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

(Lavoro a tempo parziale).

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori dipendenti con non meno di 40 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con contestuale corresponsione della pensione maturata, in deroga al regime di non cumulabilità. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 26 dicembre 1998 n. 448, emanati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché determinino un

incremento di entrate corrispondente all'onere di cui al comma 1.

43. 02. (43. 03.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

2. Si considerano attività collegate ai flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, commercio, artigianato e trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e il legame con la chiusura straordinaria del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in un apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 150 unità, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il ter-

mine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 29 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini dei calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvederà, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

43. 05. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

COMPENSAZIONI

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in

parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

N. 1.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

N. 2.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite

così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

N. 3.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

N. 4.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

N. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

N. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

N. 7.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

N. 8.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

N. 9.**(A.C. 5809 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 44.

(Proroga del termine indicato dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40).

1. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e criteri direttivi e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 1. (44. 3.) Contento, Armani, Bono.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 44.3.

Al comma 2, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 44. 3. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

0. 44. 3. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Delega al Governo in materia di immigrazione e condizione dello straniero).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 settembre 1999, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, osservando i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 45, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, con apposita relazione cui sono allegate le valutazioni espresse dalla Commissione delle Comunità europee, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

44. 3. Le Commissioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

1. Entro il 30 settembre 1999, il Governo è impegnato a presentare un disegno di legge contenente norme relative alla disciplina dell'immigrazione e alla condizione dello straniero. — pertanto abrogato l'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

44. 2. (44. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

(A.C. 5809 — Sezione 7)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 45.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125).

1. In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro